



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 06 novembre 2013, n. 44783

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Rifiuto di sottoporsi all'accertamento – Applicazione della pena su richiesta delle parti – Omessa confisca del veicolo – Conseguenze – Annullamento con rinvio – Necessità.

In tema di rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale del tasso alcol emico, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito affinché vi provveda. (Cass. Pen., Sez. IV, n. 44783 del 06.11.2013) - [RIV-1404P324] (Art. 186 cs)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione concordata della pena pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Genova in data 19 dicembre 2012 nei confronti di M. E., imputato in ordine al reato di cui all'art.186 comma 7 D.L.vo 285/92, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 444 c.p.p. ed omessa motivazione, non avendo il giudice disposto la confisca del veicolo guidato dal ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Il giudice di prime cure avrebbe infatti dovuto disporre la confisca del veicolo condotto dal M.. Ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada infatti la confisca prescinde sia dall'accesso al rito alternativo, sia dalla concessione della sospensione condizionale della pena. Né emerge (il giudice di prime cure non ha motivato in proposito) che il veicolo, al di là della formale intestazione, appartenga a persona estranea al reato.

In tale ipotesi, peraltro, ai sensi dell'art.186 del Codice della Strada, la durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida, dovrebbe essere raddoppiata.

L'art. 186 comma 9 bis del codice della strada prevede infatti la revoca della confisca, ma solo nel caso in cui il lavoro di pubblica utilità sia stato svolto in modo positivo.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente a tale sunto con rinvio al Tribunale di Genova. (*Omissis*) (Cass. Pen., Sez. IV, n. 44783 del 06.11.2013) - [RIV-1404P324] (Art. 186 cs)